



# COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

COPIA

**VIGILANZA, SICUREZZA, TUTELA DEL TERRITORIO E  
SVILUPPO ECONOMICO**

## ORDINANZA DEL RESPONSABILE

Ordinanza n. 35 del 20/03/2014

**OGGETTO:**

**DISPOSIZIONI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO  
(TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA) E PROCESSIONARIA DELLA QUERCIA (THAUMETOPOEA  
PROCESSIONEA)**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

**PRESO ATTO** del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 30/10/2007, ad oggetto “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*)”, che decreta l'obbligatorietà della lotta alla processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*) su tutto il territorio nazionale, poiché minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali ;

**TENUTO CONTO** che tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono o si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze tossiche ad effetto urticante;

**CONSIDERATO** che a seguito del contatto diretto con le larve oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche e inoltre in caso di inalazioni massive, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere particolarmente consistenti ;

**CONSIDERATA** inoltre la necessità di operare un controllo delle popolazioni dell'insetto atto a diminuire la sua presenza sul territorio;

**RITENUTO**, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa, e, che detta lotta obbligatoria debba attuarsi, oltre che nelle aree pubbliche, anche nei giardini privati;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica ;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 ;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche;

**VISTO** l'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di Legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €500,00, secondo le procedure previste dalla L. 689/1981 ;

**VISTO** il D.M. 30/10/2007 che dispone la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino;

**RICONOSCIUTA** la competenza all'adozione del presente atto a seguito del Decreto del

Sindaco n. 35 del 30 dicembre 2013;

## ORDINA

· A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di Sant'Elpidio a Mare, di effettuare, ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*) e Processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*);

• per l'anno 2014, a tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di Sant'Elpidio a Mare, di effettuare, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nella loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*) e Processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*);

• Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del lepidottero/parassita : tutte le specie di pino e di quercia e in particolare il Pino Silvestre (*Pinus Sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus Strobus*), Cedro dell'Himalaya (*cedrus deodora*), Cedro dell'Atlante (*Cedrus atlantica*), Larice (*Larix decidua*);

• Nel caso in cui, a seguito delle verifiche ed ispezioni di cui al punto 1 e 2, si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria, gli stessi soggetti obbligati dovranno immediatamente intervenire operando l'asportazione e la distruzione di tali nidi, con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate ;

## DISPONE

**Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notifica delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche. Chiunque violi i suddetti divieti è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa fissata nella misura da € 25,00 a €500,00.**

## AVVISA

- Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati o dei conduttori delle piante infestate, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 30 ottobre 2007 ;
- Che è fatto assoluto DIVIETO di depositare rami con nidi di processionaria sulla

pubblica via e di conferire gli stessi allo smaltimento nelle varie frazioni di rifiuti raccolti con i sistemi "porta a porta", o nelle raccolte centralizzate presso gli ecocentri;

### **DEMANDA**

Al Corpo Forestale dello Stato e al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa .

### **AVVERTE**

a norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento :

- In applicazione del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo delle Marche dalla data di notifica .
- In applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla notifica

Copia della presente Ordinanza viene inviata per i provvedimenti di competenza :

1. Al Comando di Polizia Locale del Comune di Sant'Elpidio a Mare ;
2. All' ASUR, Area Vasta 4 di Fermo – pec : [areavasta4.asur@emarche.it](mailto:areavasta4.asur@emarche.it);
3. Al Servizio Fitosanitario dell'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche (**ASSAM**), Via dell'industria n. 1 – Osimo Stazione (AN) – pec [assam@emarche.it](mailto:assam@emarche.it)
4. Al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Montegiorgio, Via Marconi n° 18 – 63833 Montegiorgio (FM) .

Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza nelle forme previste per Legge .

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA 5**

Comandante Polizia Municipale  
Magg. TOFONI Dott. Stefano